

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13119 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 16/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3630-2018 proposto da:

ATB SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72,
presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO,
che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DANSAR SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71,
presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA
PIGNATELLI, ALDO PIGNATELLI;

- controricorrente -

contro

COMUNE DI SORISOLE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4469/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 07/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n.4469/24/2017, depositata il 17.11.2017 la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto da Dansar s.r.l., concessionaria della riscossione per il Comune di Sorisole, nei confronti di ATB Servizi s.p.a., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Bergamo che aveva accolto i ricorsi avverso trentacinque avvisi di accertamento sul presupposto che, nel caso di pubblicità effettuata con veicoli l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

Avverso la pronuncia della CTR la ATB Servizi s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Dansar s.r.l. resiste con controricorso.

Il Comune di Sorisole non ha spiegato difese.

1. Con il motivo la contribuente denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc. - violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 d.lgs n.507/1993, del principio di proporzionalità e del divieto

di doppia imposizione, lamentando che erroneamente la CTR ha ritenuto che la imposta di pubblicità non fosse correlata al numero di mezzi che in concreto giungono quotidianamente a destinazione nel Comune e quindi sulla concreta diffusione del messaggio pubblicitario.

La censura non è fondata.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, come modificato dalla L. n. 16 del 2002, nel comma 1, prevede, quale principio di carattere generale, la sottoposizione al prelievo impositivo della pubblicità effettuata sia per conto proprio sia per conto altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo; nel comma 2 indica i diversi enti territoriali beneficiari dell'imposta, e nel successivo comma 3, passa a considerare in particolare la pubblicità effettuata da un'impresa "per conto proprio", pubblicità che peraltro può essere compiuta, secondo l'espressa previsione letterale della norma, sia su veicoli di proprietà della stessa impresa sia su veicoli adibiti ai trasporti per suo conto (Cass. n. 24310/2010).

Nella specie non è contestato che la contribuente abbia utilizzato, facendoli ruotare, cinquantacinque veicoli per effettuare il servizio di trasporto tra il Comune di Bergamo e quello di Sorisole, nell'anno 2012, su cui sono installati cartelloni pubblicitari.

Oggetto di tassazione è il "mezzo pubblicitario" con il quale si effettua la pubblicità stessa e non il tempo dedicato alla medesima; quindi è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.

Questa Corte ha affermato che il vero oggetto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice "disponibilità" dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari (Cass. 1 settembre 2004, n. 17614).

L'art. 7 comma 1, D.Lgs. 507/1993 quando regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario", indipendentemente dal numero dei messaggi che trasmette.

Non vi è, dunque, correlazione fra il "tempo" dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la "superficie del veicolo impiegato" per la sua manifestazione.

L'imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l'occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa.

Può essere definita "un'imposta di occupazione" e non di "tempo", seppur svolta con messaggi ripetitivi (Cass. 17/2011).

Correttamente, dunque la CTR ha ritenuto che l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo e che, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta, nella misura della metà, a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, mentre il riferimento al luogo di partenza e di destinazione, di cui al secondo comma dell'art. 13 è funzionale solo alla ripartizione del gettito dell'imposta tra i Comuni interessati.

La CTR ha altresì correttamente evidenziato che tale soluzione ermeneutica non contrasta con la ratio dell'imposizione fiscale che risiede nella diffusività del messaggio pubblicitario, poiché

da una parte il contenuto del messaggio può essere diverso per ciascuno dei veicoli su cui è apposto e, dall'altra, la sua diffusività è garantita anche dallo svolgimento di una sola corsa.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.300,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.2.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA